

2020T1C0277



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN
MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE
 CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

1. Certificato N°:	2. Costruttore del veicolo:	3. N° di identificazione del veicolo:	4. N° di immatricolazione (all'occorrenza):
C12618	TECNOKAR	ZLK3CS380ES001731	R/XA841BG

5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario:

MEDIATRAS SRL, VIA DELLE ARTI 181, FIUMICINO (RM)

6. Descrizione del veicolo: ¹

SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO

7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR: ²

EX/II EX/III FL OX AT MEMU

8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata: ³

- ☒ Non applicabile
☐ L'efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unità di trasporto di t ⁴

9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza):

9.1 Costruttore della cisterna: OMEGA
 9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria: -----
 9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna/identificazione degli elementi del veicolo-batteria: 002AG17
 9.4 Anno di costruzione: 217
 9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR: L4BH
 9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile)⁶: TC3 - TC7 - TE1 - TE4 - TE5 - TE13 - TE14 - TE19

10. Merci pericolose autorizzate al trasporto:

Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al N° 7.

- 10.1 Nel caso dei veicoli EX/II ☐ merci della classe 1, compreso il raggruppamento di compatibilità J
 oppure EX/III ☐ merci della classe 1, eccetto il raggruppamento di compatibilità J
 10.2 Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria ³
☒ possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale indicata al N° 9⁵,
 oppure
☐ possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto):

Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi (se applicabile).

11. Osservazioni:

Observations

12. Valido fino al:

13/09/2027

M.Operativa : 31/R1/454485

Timbro del servizio emittente

ROMA, 12/09/2026

Firma:



13. Estensioni di validità

Validità estesa fino al

Timbro del servizio emittitore, luogo, data, firma:

NOTA: Questo certificato deve essere restituito al servizio emittitore quando il veicolo è ritirato dalla circolazione, in caso di trasferimento ad altro trasportatore, utilizzatore o proprietario come specificato al N° 5; alla scadenza della durata di validità; ed in caso di variazione di una o più caratteristiche essenziali del veicolo.

1 Secondo le definizioni dei veicoli a motore e dei rimorchi delle categorie N ed O come definite nella Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E. 3) o nella Direttiva 2007/46/CE.

2 Cancellare ogni menzione non appropriata.

3 Segnare la menzione valida.

4 Indicare il valore appropriato. Un valore di 44 tonnellate non limiterà la "massa massima ammissibile di immatricolazione / in servizio" indicato nel/nei documenti di immatricolazione.

5 Materie assegnate al codice cisterna indicato al N° 9 o ad un altro codice cisterna autorizzato secondo la gerarchia di cui al 4.3.3.1.2 o 4.3.4.1.2, tenuto conto, se il caso, della o delle disposizioni speciali.

6 Non richiesto quando le materie autorizzate sono enumerate al N° 10.2.